

CHIARIMENTI A TUTTO IL 12 giugno 2017

QUESITO 8 – pervenuto in data 12.06.2017 - Prot. n. 97688/20AC

Domanda

Relativamente ai Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice (par. 10 del disciplinare di gara):

- a) ii. Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC: 2005. La norma cui si fa riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005?
- b) iii. Accredimento ACCREDIA o di altro organismo internazionale di accreditamento che abbia stipulato accordi di mutuo riconoscimento all'interno del sistema di accreditamento gestito da IAF-ILAC a livello internazionale a da EA a livello regionale (europeo). Se il certificato di accreditamento è rilasciato da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 i requisiti di cui ai punti ii ed iii, sono entrambi soddisfatti?
- c) iv. Conformità a quanto riportato nel D. Lgs n° 219/2010 in relazione ai requisiti minimi di prestazione dei metodi analitici. Il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 è sufficiente a dimostrare il requisito di cui al punto iv o è necessario un ulteriore documento per dimostrare tale conformità? In tal caso è sufficiente un'autocertificazione?

Risposta

- a) **Affermativo.**
- b) **Affermativo.**
- c) **No, non è sufficiente. Il D. Lgs. n. 219/2010 prevede che ciascuna prova venga eseguita assicurando delle "qualità" analitiche (QA/QC) come ad esempio il limite di quantificazione, giustezza, ripetibilità e prevede la loro quantificazione. Quindi non è sufficiente un'autocertificazione a meno che non si certifichi (con la produzione di evidenze analitiche) l'ottenimento delle prestazioni richieste dal D. Lgs. n. 219/2010.**

QUESITO 9 – pervenuto in data 12.06.2017 – Prot. n. 98901/20AC

Domanda 1)

Non avendo effettuato il sopralluogo, essendo lo stesso non obbligatorio, chiediamo se all'interno della "Busta A – Documentazione amministrativa", bisogna fornire la "Dichiarazione di presa visione del progetto e dei luoghi".

Domanda 2)

Analizzando tutti i documenti scaricati dal sito, emerge una discordanza tra i prezzi presenti nel file denominato "Elenco prezzi computo metrico quadro economico" e quelli invece

indicati nel "Capitolato speciale d'appalto" e nel "Disciplinare di gara". Chiediamo a tal riguardo dei chiarimenti.

Domanda 3)

Nel Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento all'allegato tecnico "Proposte di intervento " chiediamo se tale allegato coincide con il file "PROGETTO ESECUTIVO DI MONITORAGGIO".

Domanda 4)

È possibile subappaltare attività di analisi non accreditate, come previsto dall'art. 105, anziché ricorrere all'avvalimento come indicato nel disciplinare?

Domanda 5)

In caso di subappalto che doc. occorre produrre? Occorre indicare la terna per ogni eventuale analita da subappaltare?

Domanda 6)

Si chiede di specificare se occorre l'accREDITamento di tutti gli analiti, in caso affermativo gli analiti sono quelli indicati nel progetto esecutivo del monitoraggio a pag. 5 e 6? rimangono esclusi dall'accREDITamento i saggi ecotossicologici?

Dal momento che in Italia nessun laboratorio ha accREDITato su sedimenti o acque superficiali i saggi ecotossicologici con Pseudokircheniella subcapitata, Selenastrum capricornutum e Lepidium sativum, come si evince dal sito di Accredia, si chiede di non includere suddetti accREDITamenti.

Domanda 7)

In merito alla "Conformità a quanto riportato nel D.Lgs 219/2010 in relazione ai requisiti minimi di prestazione dei metodi analitici" richiesta nel disciplinare, si chiede di dettagliare cosa si intende, i limiti previsti sono quelli della tab. 3 d.lgs. 152/06 per le acque superficiali mentre per i sedimenti la tab.1 del d.lgs. 152/06? Si possono utilizzare metodiche del laboratorio o ci sono particolari vincoli?

Domanda 8)

Si prega di specificare quali sono gli IPA richiesti rispettivamente per i sedimenti e acque superficiali.

Risposta

- 1) **Affermativo. In tal caso, il concorrente è esonerato dalla redazione della sola dichiarazione "di essersi recato sul luogo di esecuzione della caratterizzazione radiologica, in data _____".**
- 2) **L'importo complessivo dell'appalto è quello indicato all'art. 7 del Disciplinare di Gara. In detto articolo è precisato, altresì, che il corrispettivo è "a corpo".**
- 3) **Affermativo.**
- 4) **L'istituto del subappalto, di cui all'art. 105 del Codice, non è alternativo all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice. Non è dato comprendere, pertanto, l'associazione formulata.**

- 5) Si rimanda alla Risposta b) già data al Quesito 1.
- 6) Non devono essere accreditate tutte le prove per gli analiti da ricercare, di solito sono accreditate quelle per i metalli e per qualche classe di contaminanti organici. Per quanto riguarda i test eco tossicologici si conferma che non esistono prove accreditate.
- 7) Per le acque superficiali si può fare riferimento alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, o in mancanza di riferimenti alla tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte quarta Titolo V. Nel caso dei sedimenti riferirsi agli standard di qualità nel caso di sostanze prioritarie previste nella matrice sedimento per ambienti di transizione e marino costieri d.lgs. 152/06 parte terza allegato 1 tabella 2/A e 2/B e 3/B, per tutti i casi in cui tali tabelle non sono compresi valori di riferimento su cui determinare i requisiti minimi si può fare riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta Titolo V D.Lgs. n. 152/06.
- 8) Per i sedimenti quelli della tabella 2/A e 3/A allegato 1 alla parte terza D.Lgs. n. 152/06, per le acque superficiali quelli della tabella 2/A (compreso il naftalene).